

# COMUNE DI SENNA LODIGIANA

Provincia di Lodi

DELIBERA C.C. N. 08 DEL 08 MARZO 2017	COPIA
	ORIGINALE
<b>OGGETTO:</b>	
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) e ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA PER L'ANNO 2017	

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **straordinaria** di PRIMA convocazione - seduta pubblica

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **OTTO** del mese di **MARZO** alle ore **21,00** nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data 03/03/2017, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1 - PREMOLI FRANCESCO ANTONIO	X	
2 - OLIVARI GABRIELE	X	
3 - ANELLI ONORINO	X	
4 - CARELLI MARIO	X	
5 - SAMARATI STEFANO	X	
6 - FACCHINI SILVIA MARIA ANTONIETTA	X	
7 - NEGRI SILVANO	X	
8 - CERIOLI ALBERTA	X	
9 - MOLINARI GIANMARIO	X	
10 - RIBOLDI FRANCESCO GIUSEPPE	X	
11 - REBUGHINI MAURO	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Schillaci Maria Rosa.

Il Sig. Premoli Francesco Antonio nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) e ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA PER L'ANNO 2017**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.08.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- con deliberazione consiliare n. 35 del 16.07.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015, determinando le seguenti aliquote:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 ivi incluse le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9	1,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,0 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.	0,0 per mille

Considerato altresì che con deliberazione consiliare n. 19 del 19.04.2016 sono state confermate per l'anno 2016 le aliquote già in vigore nell'anno 2015, fatte salve le esenzioni di legge;

CONSIDERATO altresì che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

- a) *al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
- b) *il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come*

*definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»»;*

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

### **Imposta Municipale Propria (IMU)**

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)  
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, ossia dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
  - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Rideterminazione a 135 del moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

### **Addizionale Comunale IRPEF**

CONSIDERATO poi che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 21.12.1998, ha istituito l'addizionale per l'anno 1999 nella misura dello 0,2% e con successiva deliberazione n. 82 del 20.12.1999 è stata deliberata, con decorrenza dall'anno 2000, nella misura dello 0,4%;

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.Lgs n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, prevedendo la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO che con deliberazione consiliare n. 29 del 10.07.2013 si è proceduto a modificare il regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF determinando le aliquote differenziate secondo il prospetto che segue, con una soglia di esenzione fino a 10.000 euro:

Scaglioni di reddito in Euro	Aliquota %
Fino a 15.000	0,40
da 15.001 a 28.000	0,60
da 28.001 a 55.000	0,70
da 55.001 a 75.000	0,75
oltre 75.000	0,80

PRESO ATTO che:

- con deliberazione consiliare n. 36 del 16.07.2015 è stata confermata anche per l'anno 2015 l'applicazione delle aliquote differenziate approvate con deliberazione C.C. n. 29/2013 e la soglia di esenzione per i redditi d'importo pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila);
- con deliberazione consiliare n. 20 del 19.04.2016 è stata confermata anche per l'anno 2016 l'applicazione delle aliquote differenziate approvate con deliberazione C.C. n. 29/2013 e la soglia di esenzione per i redditi d'importo pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila)

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 42, della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016, che conferma anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali e regionali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione della Giunta Comunale adottata in data 20.02.2017 con la quale si propone al Consiglio la conferma per l'anno 2017 delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già deliberate per gli anni 2015 e 2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale adottata in data 20.02.2017 con la quale si propone al Consiglio la conferma per l'anno 2017 delle aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli), confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per le annualità 2015 e 2016;
- la deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 20.02.2017 con la quale si propone al Consiglio la conferma per l'anno 2017 delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore, confermando inoltre la soglia di esenzione per i redditi d'importo pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila) così come attualmente previsto dal regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF come da ultima modifica di cui alla delibera consiliare n. 29 del 10.07.2013;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017:

- le medesime aliquote e la detrazione per abitazione principale IMU già deliberate per gli anni 2015 e 2016;
- la medesima aliquota TASI già deliberata per gli anni 2015 e 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;
- le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF nella misure progressive suddette al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annualità 2017, confermando altresì la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila);

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non sarà previsto alcuno stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eventualmente eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni precedenti e ciò in quanto non sono previsti sul territorio comunale immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

*RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

*RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";*

VISTI:

- L'art. 1, comma 454, della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016, che differisce al 28 Febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;
- il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (c.d. Milleproroghe 2017), pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 Dicembre 2016, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato ulteriormente differito al 31 Marzo 2017;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;

#### **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già deliberate per gli anni 2015 e 2016 così come di seguito:

**Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,5 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota terreni agricoli	9,5 per mille

3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2017, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;
5. di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per le annualità 2015 e 2016:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 salvo quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9	0,0 per mille
Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9	1,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,0 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.	0,0 per mille

6. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
8. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2017 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF come da prospetto che segue, confermando inoltre la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila) così come attualmente previsto dal regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF come da ultima modifica di cui alla delibera consiliare n. 29 del 10.07.2013:

Scaglioni di reddito in Euro	Aliquota %
Fino a 15.000	0,40
da 15.001 a 28.000	0,60
da 28.001 a 55.000	0,70
da 55.001 a 75.000	0,75
oltre 75.000	0,80

9. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. di dare atto che le aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
11. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
12. di disporre altresì che la presente deliberazione venga inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it).

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2017,

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 08 DEL 08/03/2017

**OGGETTO:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) e ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA PER L'ANNO 2017**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:**

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì 03/03/2017	<b>FAVOREVOLE</b>	<b>IL RESPONSABILE</b>
		f.to Rag. Giuseppe Catalano

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:**

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì 03/03/2017	<b>FAVOREVOLE</b>	<b>IL RESPONSABILE</b>
		f.to Rag. Giuseppe Catalano



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Premoli Francesco Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

*Attesta*

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale Capo  
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

*Attesta*

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale Capo  
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI  
(Art. 18 T.U. D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

